Sent. n. 82/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS Presidente

Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore

Dott.ssa Valeria MISTRETTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26099** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro PULINA Luigi, nato a Sassari il 12.07.1951 (PLNLGU51L12I452B), rappresentato e difeso dall'Avvocato Guido RIMINI (RMNGDU64H02I452L), presso il cui studio sito in Sassari, Via Pasquale Paoli, nr. 40, ha eletto domicilio (P.E.C. guido.rimini@ordineavvocati.ss.it);

Uditi, nella pubblica Udienza del 19 marzo 2025, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Barbara BORGHERO, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pellegrino MARINELLI, e l'Avvocato Guido RIMINI, legale del convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

La Procura Regionale attrice ha aperto l'istruttoria a seguito di circostanziata denuncia di danno del 09.04.2018 proveniente dall'Ente interessato, avente ad oggetto condotte asseritamente connotate da colpa grave e fonte del pregiudizio erariale, imputate al nominato PULINA, odierno convenuto, all'epoca dei fatti Direttore Generale del Consorzio Industriale di Sassari, Ente pubblico economico costituito tra i Comuni di Sassari, Alghero, Porto Torres e la Provincia di Sassari; il menzionato dirigente avrebbe dapprima autorizzato con provvedimento del 10.12.2012 e relative proroghe le operazioni di trattamento presso l'impianto di depurazione di rifiuti liquidi di Porto Torres, di proprietà del predetto Consorzio, di circa 7.000 tonnellate di acque di sentina da navigazione, conferite dalla Chemi Petrol Control s.r.l., con sede in Porto Torres, e successivamente, dopo l'interdizione dell'accettazione presso l'impianto consortile, disposta dalla Provincia di Sassari, di ulteriori quantitativi di acque della specie, avrebbe consentito la conclusione di accordi negoziali e transattivi irragionevoli ed antieconomici tra l'Ente di appartenenza e la prefata società. In particolare, in virtù dei menzionati accordi, il Consorzio ha acquistato le acque di sentina conferite dalla Chemi Petrol Control s.r.l. ed ancora presenti nel proprio impianto, sicché ha dovuto sopportare, in conseguenza di siffatta scelta, ingenti costi per lo svuotamento delle vasche contenenti le acque di cui sopra e lo smaltimento del predetto rifiuto presso altri impianti, disposti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari nell'ambito di un procedimento penale aperto per ipotizzati fatti commessi in violazione della normativa in materia di trattamento di rifiuti.

In pendenza di istruttoria, con atto di intimazione di pagamento del

03.03.2023, notificato al convenuto in data 06.03.2023, l'Ufficio Requirente ha costituito in mora il citato PULINA con contestuale interruzione della prescrizione del credito risarcitorio.

In tale prospettiva, parte pubblica ha evidenziato che al conferimento delle acque di sentina avrebbe dovuto fare seguito il trattamento da parte del Consorzio, al fine della separazione della frazione acquosa da quella oleosa e della restituzione degli olii risultanti dalle lavorazioni alla società in parola, che, secondo quanto previsto dall'autorizzazione al conferimento, avrebbe dovuto provvedere a smaltirli presso altri impianti, ovvero a reimmettere sul mercato la frazione oleosa risultante dal trattamento; secondo l'ipotesi accusatoria propugnata dal Pubblico Ministero contabile, in realtà i conferimenti sono stati autorizzati dal convenuto senza che l'impianto del Consorzio fosse legalmente e tecnicamente idoneo ad effettuare un trattamento efficace delle acque di sentina e, in dettaglio, il separato prelievo della frazione oleosa avente un valore economico, e perciò senza che le obbligazioni assunte nei confronti della Chemi Petrol Control potessero essere adempiute e, conseguentemente, il Consorzio potesse incassare dalla società il corrispettivo per le suddette lavorazioni. Dall'inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Ente pubblico nei confronti della compagine conferente le acque di sentina sono scaturite, ad avviso della Procura Regionale, due operazioni del tutto irragionevoli ed antieconomiche, oltre che in un caso illegittima poiché decisa in contrasto con le prerogative che lo Statuto assegna al Consiglio di Amministrazione, e cioè l'acquisto di un macchinario di proprietà della suddetta società ed una transazione, con la remissione di un ingente debito e l'incauto acquisto delle acque di sentina non

trattate, esistenti nell'impianto consortile. E' stato accertato che una volta installato in comodato d'uso il richiamato macchinario, consistente in una centrifuga per migliorare ed accelerare la separazione primaria delle frazioni, la Provincia di Sassari ha diffidato il Consorzio dall'utilizzare lo stesso, ma il convenuto ha deciso di acquistare la centrifuga in data 03.02.2015 con determinazione nr. 20 in pari data, per l'importo di Euro 210.000,00 oltre IVA, di cui è stato versato un acconto pari ad Euro 105.000,00; a distanza di quasi tre anni dall'originario conferimento, la società ha contestato all'Ente pubblico molteplici inadempimenti, paventando la proposizioni di azioni legali per il risarcimento dei danni, per cui il nominato PULINA ha stabilito di stipulare con la Chemi Petrol Control una transazione per effetto della quale il Consorzio: a) si è obbligato a procedere al pagamento a saldo del prezzo di acquisto dell'impianto mobile di centrifugazione, corrispondenti ai rimanenti 105.000,00 Euro; b) si è obbligato ad emettere note di credito per Euro 147.000,00 in relazione alle fatture emesse e non ancora pagate dalla società ed a restituire le somme già incassate in relazione alle suddette fatture, pari ad Euro 3.000,00, mentre la Chemi Petrol Control ha riconosciuto al Consorzio la somma di Euro 10.000,00 per le operazioni di separazione gravimetrica già svolte; c) in data 12.11.2015 ha acquistato dalla società per Euro 103.000,00 la proprietà delle acque di sentina ancora presenti in conto lavorazione presso l'impianto consortile, a fronte di ipotetici proventi derivanti dalla futura vendita del liquido oleoso che sarebbe scaturita da altrettanto ipotetici ulteriori processi di raffinazione, che tuttavia secondo l'assunto dell'Ufficio Requirente il Consorzio non era attrezzato a svolgere. A seguito della diffida per lo smaltimento dei rifiuti oleosi stoccati presso il

depuratore, intimata dalla Provincia di Sassari, nonché dell'apertura di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, nr. 11106/2016, poi trasferito presso il Tribunale di Sassari con il nr. 4626/2017, nei confronti, tra gli altri, del convenuto, per violazioni di cui al Decreto Legislativo nr. 152 del 2006, il citato dirigente, con atto del 24.05.2017, e vista la relativa autorizzazione dell'A.G.O., ha disposto lo svuotamento delle vasche in cui erano state conferite le acque di sentina, cui ha fatto seguito lo smaltimento parziale con il conferimento del rifiuto in altri impianti dotati di adeguate tecnologie, sia in Sardegna che nella penisola, con oneri di trasporto e smaltimento per l'Ente pubblico pari ad Euro 404.988,33, come da fatture emesse dai fornitori ed afferenti al periodo dal 16.11.2017 al 30.03.2018. Relativamente ai fatti in contestazione, il convenuto è risultato coinvolto in due procedimenti penali, nnrr. 5953/2016 e 4626/2017, il primo conclusosi con Decreto di archiviazione su conforme parere del P.M, il secondo per il quale, dopo l'esercizio dell'azione penale, il menzionato PULINA è stato prosciolto, ai sensi dell'articolo 530 del C.P.P., dall'imputazione di avere depositato rifiuti pericolosi in vasconi non idonei per il fine specifico e non autorizzati a contenere i predetti rifiuti, con la formula perché il fatto non sussiste di cui alla Sentenza del Tribunale di Sassari nr. 794 del 2021.

Sulla base degli elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria contabile, la Procura Regionale, avendo ravvisato la sussistenza di profili di responsabilità a carico del predetto dirigente, per il danno patrimoniale cagionato con il proprio comportamento antigiuridico, a titolo di colpa grave, al richiamato Consorzio, pari ad Euro 833.379,01, derivante dalla somma

degli importi di Euro 147.000,00 per la remissione delle fatture, Euro 210.000,00 per l'acquisizione della centrifuga, Euro 103.000,00 per l'acquisto delle acque di sentina, Euro 404.988,33 per i costi di smaltimento presso altri impianti, dalla quale dedurre la cifra di Euro 31.609,32 quale quota del TFR devoluta al Consorzio all'esito del contenzioso civile seguito al licenziamento in tronco avvenuto in data 20.03.2018, ha emesso nei suoi confronti l'invito a dedurre, ai sensi dell'articolo 67 del Codice di giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo nr. 174 del 2016.

Il convenuto ha depositato deduzioni scritte ed ha chiesto di essere sottoposto all'audizione personale, ritualmente esperita dal Pubblico Ministero contabile in data 13.11.2023; le argomentazioni difensive prospettate dal presunto responsabile nella fase preprocessuale, tuttavia, sono apparse idonee a superare solo parzialmente i motivi dell'addebito, persuadendo la Procura Regionale ad espungere dalla contestazione globale due delle quattro voci di nocumento sopra lumeggiate, ossia quelle concernenti Euro 147.000,00 per la remissione delle fatture ed Euro 210.000,00 per l'acquisizione della centrifuga.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 10.01.2024, con cui veniva contestato al suddetto PULINA un danno patrimoniale complessivo arrecato al Consorzio Industriale di Sassari pari ad Euro 476.379,01, derivante dalla somma delle due voci di pregiudizio residue, concernenti l'acquisto delle acque di sentina giacenti in conto lavorazione ed il relativo costo di smaltimento presso altri impianti, al netto della prefata cifra dedotta quale quota del TFR, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di

giustizia.

In previsione dell'Udienza di discussione il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa versata in atti il 17.02.2025, avvalendosi del ministero dell'Avvocato Guido RIMINI. Nel libello difensivo il legale, nel contestare in radice il fondamento della domanda attrice, e dopo una capillare ed articolata disamina concernente la ricostruzione cronologica della vicenda e l'evoluzione della complessa normativa di riferimento in materia, ha evidenziato, in via preliminare, che la proposta formulata dalla Chemi Petrol Control ed il successivo accordo stipulato con la stessa era stato vagliato preventivamente e positivamente da molte figure tecniche ed apicali in seno al Consorzio, tra cui il Dirigente del Settore Ambiente, il Presidente dell'Ente e l'intero Consiglio di Amministrazione, come emerge in maniera inoppugnabile dalla copiosa documentazione prodotta, per cui l'affermazione della Procura Regionale secondo cui il nominato PULINA avrebbe assunto decisioni autonome non corrisponde all'effettiva dinamica dei fatti, precisando che il potenziamento del servizio di trattamento delle acque di sentina identificava, nel momento in cui è stata assunta, una ponderata scelta imprenditoriale che avrebbe potuto avere un ritorno molto proficuo in termini economici a tutto vantaggio del Consorzio, poiché il materiale derivato di natura oleosa ottenuto dalle lavorazioni avrebbe potuto essere avviato al recupero energetico con elevati introiti visto l'alto prezzo del barile di petrolio in quel periodo, che pertanto difetta apertamente il requisito soggettivo della colpa grave, che l'Autorità di controllo in materia, prendendo atto delle Direttive comunitarie per la gestione dei rifiuti pericolosi e su suggerimento del Ministero dell'Ambiente, ha provveduto a rivedere più volte in senso

molto più restrittivo e rigido l'interpretazione del quadro autorizzativo, esortando infine l'Ente pubblico economico a non accettare più i residui delle acque di sentina, che risulta del tutto carente lo stesso nesso causale, poiché l'asserito danno che è stato imputato al proprio assistito, relativo al conferimento delle suddette acque presso impianti esterni, è invece da addossare unicamente alla Provincia di Sassari, la quale improvvisamente ha fornito una esegesi limitativa in tema di Autorizzazione di Impatto Ambientale, circostanza pienamente conosciuta dall'intera "governance" del Consorzio, che la successiva transazione avvenuta con la prefata Chemi Petrol Control si è resa inevitabile e necessitata per effetto della mutata cornice autorizzativa, che la Sentenza del Tribunale di Sassari nr. 794 del 2021 ha assolto il convenuto con formula piena per insussistenza del reato ascrittogli, e che, infine, la transazione intervenuta in sede civile osta a qualsiasi rivendicazione risarcitoria ulteriore a carico del menzionato Direttore Generale, il quale ha subito un licenziamento in tronco del tutto ingiustificato ed immotivato, atteso che gli Organi decisionali dell'Ente pubblico economico in rassegna erano perfettamente edotti di tutte le scelte imprenditoriali assunte dal primo, per cui in definitiva il Consorzio avendo accettato la soluzione conciliativa ha rinunciato a qualsiasi altra pretesa vantata nei confronti del suddetto dirigente; in subordine, il legale ha chiesto l'applicazione di un ampio potere riduttivo.

Nel corso del suo intervento il rappresentante della Procura Regionale ha richiamato integralmente l'atto di citazione e le sue conclusioni, evidenziando in maniera puntuale, con riferimento alle molteplici eccezioni sollevate dalla difesa nella comparsa, che i poteri di gestione e di spesa spettavano

unicamente al Direttore Generale, che il trattamento delle acque di sentina avviato dal Consorzio non avrebbe potuto essere completato negli impianti dello stesso, che la firma sull'atto di transazione è stata apposta dal convenuto, che l'acquisto del suddetto prodotto si è rivelata una scelta assolutamente irrazionale ed antieconomica, che la Sentenza penale di assoluzione non rileva nel presente giudizio, e che, infine, sussiste in modo evidente la colpa grave per manifesta negligenza, imprudenza ed imperizia.

L'Avvocato RIMINI, nel confermare le plurime censure formulate nel proprio libello, ha ribadito che diverse figure tecniche ed apicali in seno al Consorzio, nonché l'intero Consiglio di Amministrazione del medesimo, erano perfettamente edotti di tutte le decisioni assunte dal convenuto, sottolineando che la CTU affidata nel procedimento penale e richiamata a più riprese dal Pubblico Ministero contabile per sostenere le sue ragioni, in realtà è stata posta a fondamento dell'assoluzione del proprio assistito con formula piena, che non sussiste la colpa grave ed il nesso causale, con particolare riferimento alla seconda voce di pregiudizio, che l'evento di danno non è certamente imputabile al prefato dirigente, e che, infine, la citata Sentenza nr. 794 del 2021, adottata dal Tribunale di Sassari, ha affermato in maniera chiara che non vi è stato alcuno stoccaggio delle acque di sentina negli impianti del Consorzio, con la conseguenza che l'attività svolta da quest'ultimo identificava uno specifico trattamento del prodotto in questione, certamente consentito ed attuato per ottenere un ritorno di natura economica a vantaggio dell'Ente pubblico.

Considerato in

DIRITTO

La domanda risarcitoria non si rivela fondata e deve essere rigettata.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto al Consorzio Industriale di Sassari, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione alle plurime scelte irragionevoli ed antieconomiche assunte dal medesimo, nella veste di Direttore generale del predetto Ente pubblico economico.

Non essendo state sollevate dal legale nella comparsa di costituzione questioni pregiudiziali e preliminari, la Sezione procederà alla disamina delle articolate argomentazioni di merito poste a fondamento dell'azione di responsabilità da parte dell'Ufficio Requirente, e delle correlate controdeduzioni formulate dal patrocinatore del convenuto.

In ordine alla contestazione formulata a carico del nominato PULINA, il Collegio non reputa convincente e condivisibile la tesi accusatoria prospettata dal Procuratore Regionale nell'atto di citazione; in tale prospettiva, la posizione del suddetto dirigente può essere definita in funzione della ragione più liquida ed assorbente, che risalta immediatamente dalla lettura degli atti di causa, afferente all'evidente difetto del requisito soggettivo della colpa grave.

Relativamente al predetto fattore strutturale, questi Giudici sottolineano, quale sfondo di carattere generale, che la giurisprudenza prevalente, allo scopo di verificare la sussistenza della colpa grave, ha da tempo abbandonato l'antica concezione psicologica della colpevolezza, identificata dal nesso psichico tra il soggetto ed il fatto, giungendo attualmente a privilegiare la concezione normativa, secondo cui la colpevolezza è il giudizio di

rimproverabilità per l'atteggiamento antidoveroso della volontà che era possibile non assumere; si tratta, quindi, di un concetto normativo che esprime il rapporto di contraddizione tra la volontà manifestata dall'agente e le norme ovvero i principi, le regole e le consuetudini su cui si fonda l'ordinamento giuridico. Dall'accoglimento della concezione normativa della colpevolezza, discende l'esigenza di valutare l'azione produttiva di un evento dannoso, ai fini dello scrutinio circa la presenza della colpa grave, in relazione alle circostanze di fatto ed alla condizione e capacità proprie dell'agente; in definitiva, la forma di colpa alla quale ci si deve riferire, in parallelo con il carattere personale della responsabilità amministrativa, enfatizzato dalla riforma del 1994-1996, nell'ottica di una realistica individualizzazione e personalizzazione della colpevolezza del soggetto, è quella in concreto, accertata con giudizio "ex ante", in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del danno.

Prendendo l'abbrivo dalle suddette coordinate ermeneutiche, ormai del tutto consolidate ed integralmente condivise dal Collegio, la giurisprudenza contabile è univoca nell'affermare che l'elemento soggettivo della colpa grave sia delineabile unicamente quale "negligenza intollerabile" o "trascuratezza imperdonabile" o "superficialità inescusabile" rispetto ai propri doveri di servizio, per cui ciò che rileva è il non aver osservato non tanto la diligenza media, quanto la diligenza minimale che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso, caratterizzata da un errore tale che nessun agente di normale coscienziosità avrebbe commesso, in quanto derivante da una condotta inopinata e del tutto sconsiderata. Secondo orientamenti esegetici del tutto

maggioritari (ex multis Sezioni Riunite, Sentenza nr. 56 del 1997, I Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 13 del 2024, II Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenze nr. 643 del 2014 e nr. 637 del 2015, Sezione Giurisdizionale Abruzzo, Sentenza nr. 53 del 2016, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenza nr.), il Giudice per accertare l'eventuale sussistenza della colpa grave è tenuto ad effettuare un doppia delibazione, individuando, per un verso, il fondamento normativo della regola a contenuto cautelare che esprime, in termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità, la misura del contegno sul quale il legislatore ha riposto l'affidamento per scongiurare il rischio del pregiudizio, per altro verso, il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali è stato posto in essere il comportamento. Sulla base di tale doppia valutazione, pertanto, devono essere ritenute affette da colpa grave quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta, che siano "ex ante" ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d'ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà, si materializzano nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto ovvero in una grossolana imperizia o in una irrazionale imprudenza. In definitiva, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza dei profili morfologici afferenti alla colpa grave, occorre verificare, secondo un giudizio di tipo prognostico, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma cautelare, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere, elemento inerente al profilo oggettivo della colpa, considerando evidentemente pure le capacità proprie e le peculiari circostanze del caso

concreto, oltre al parametro dell'agente modello nel senso sopra tratteggiato, fattori che invece identificano il profilo soggettivo o personalistico della colpa.

L'esigenza che la condotta antigiuridica sia ineluttabilmente connotata dal parametro soggettivo della colpa grave è strettamente connessa, secondo il principio sopra tratteggiato, con la riforma della responsabilità amministrativa degli anni 1994-1996, che ha valorizzato in modo evidente, come sottolineato anche dalla Corte Costituzionale nelle Sentenze nr. 371 e nr. 453 del 1998, quel carattere pubblicistico e personale che ha sempre accompagnato il ripristino del pregiudizio erariale arrecato da un pubblico dipendente o da chi è legato all'Amministrazione dal rapporto di servizio, ripristino cui è anche legata la finalità di promuovere, attraverso il perseguimento delle responsabilità, la correttezza, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. Significativo appare un passaggio della suddetta Sentenza nr. 371 del 1998, la quale ha scrutinato la norma che ha innalzato il requisito soggettivo almeno alla soglia della colpa grave, dove si afferma che l'istituto della responsabilità amministrativa e contabile, la cui conformazione è stata profondamente modificata dalla riforma del 1994-1996, secondo linee volte, tra l'altro, ad accentuarne i profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori, è connotato dalla "combinazione di elementi restitutori e di deterrenza", nella ricerca "di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo e non di disincentivo". Anche la rilevanza della colpevolezza in funzione della descritta concezione normativa della colpa grave costituisce espressione

diretta del carattere personale della responsabilità, in quanto consente di effettuare una concreta graduazione della stessa attraverso una personalizzazione ed individualizzazione del requisito soggettivo in rassegna in relazione ad ogni singolo caso concreto.

Ciò chiarito quale orizzonte di natura paradigmatica, la Sezione non ravvisa nel comportamento del convenuto, con valutazione "ex ante", il requisito della colpa grave, tenendo conto, oltre alle argomentazioni in precedenza lumeggiate, già di per sé dirimenti, che il prefato PULINA ricopriva all'epoca dei fatti l'incarico di Direttore Generale di un Ente pubblico economico, per cui nel caso specifico non rileva l'esistenza di un procedimento amministrativo e di potere discrezionale da esercitare entro i rigorosi confini dei requisiti di legittimità, bensì lo svolgimento di attività di conio privatistico disciplinata unicamente dal Codice Civile. In altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, nel contesto delle decisioni assunte dal dirigente in parola si staglia l'area intangibile di autonomia imprenditoriale legata alla sfera privata garantita non soltanto dal menzionato Codice ma, ancor prima, dagli articoli 2, 41 e 42 della Costituzione; in tale ottica, la disamina del Giudice contabile in ordine alle scelte imprenditoriali compiute da amministratori e dipendenti di Enti pubblici economici, con riguardo al requisito soggettivo della colpa grave, deve essere effettuata, secondo la giurisprudenza assolutamente maggioritaria, anche di legittimità (ex multis Cassazione, SS.UU. nr. 5718 del 2004), in funzione dei principi ermeneutici elaborati nel tempo dal Giudice ordinario in materia di responsabilità riveniente dai comportamenti realizzati dagli amministratori delle società commerciali, tenendo conto che il rischio di risultati negativi si configura,

come appare evidente ed incontestabile, quale elemento del tutto fisiologico e normale insito nel concetto stesso di attività imprenditoriale; in altre parole, non può sussistere alcun automatismo tra la scelta imprenditoriale che ha determinato conseguenze economiche negative e la violazione dell'obbligo di diligenza che integra il requisito della colpa grave ai fini della responsabilità amministrativa da parte del soggetto agente che abbia operato in seno all'Ente pubblico economico, sul rilievo che il Giudice contabile deve scrutinare non già la decisione in sé bensì la sequenza del complesso itinerario attraverso il quale quella determinata scelta è stata preferita alle altre che si prospettavano come possibili nel momento in cui la stessa è stata assunta, non trascurando di considerare, peraltro, i risultati dei precedenti esercizi e le aspettative di fecondità e di ritorno degli investimenti programmati, per come precisate nei documenti di pianificazione delle relative attività di gestione. In conclusione, posto che nel caso di Enti pubblici economici, trattandosi di decisioni di tipo imprenditoriale, che rientrano nell'autonomia privata garantita dal Codice Civile, il requisito soggettivo della colpa grave deve essere apprezzato in maniera molto più restrittiva di quello attinente all'esercizio della tipica funzione amministrativa, che già si colloca su un crinale assai circoscritto e tassativo, nel senso che la "culpa lata", secondo l'insegnamento del giurista Ulpiano tramandato nei secoli, consiste nel "non intelligere quod omnes intelligunt", ossia nel non comprendere ciò che tutti sono in grado di capire (ex multis, Cassazione, SS.UU., nr. 43 del 1996), l'elemento soggettivo quale fattore cardine della responsabilità amministrativa può essere ravvisabile, in relazione ad attività privatistica programmata in seno a tale tipologia di Enti, soltanto in caso di scelte

contrarie alle norme di Legge, ovvero del tutto abnormi, irrazionali e manifestamente illogiche, evenienze che non ricorrono assolutamente nella presente fattispecie; a tal proposito, preme evidenziare, in primo luogo, che la decisione del convenuto circa il potenziamento del servizio di trattamento delle acque di sentina, dapprima con l'acquisizione in conto lavorazione e successivamente con l'acquisto di quest'ultime dalla Chemi Petrol Control per l'importo di Euro 103.000,00, identificava indubbiamente, con valutazione in concreto ed "ex ante", una meditata scelta imprenditoriale che avrebbe potuto avere un ritorno molto proficuo in termini economici a favore del Consorzio, poiché il materiale derivato di natura oleosa ottenuto dalle lavorazioni avrebbe potuto essere avviato al recupero energetico con elevati introiti vista l'alta quotazione del barile di petrolio in quel periodo, considerate, inoltre, tutte le altre pertinenti e condivisibili osservazioni di natura tecnica e finanziaria in tal senso formulate dalla difesa del nominato PULINA nella comparsa, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015); dalla lettura degli atti si evince, infatti, che siffatta scelta imprenditoriale, perfettamente legittima e potenzialmente vantaggiosa nel momento in cui veniva assunta, è stata successivamente frustrata e pregiudicata per effetto di fattori sopravvenuti indipendenti dalla volontà del prefato dirigente, in particolare il mutamento dell'interpretazione del quadro autorizzativo da parte dall'Autorità di controllo, divenuta molto più rigida e restrittiva. In secondo luogo, quali circostanze idonee a corroborare ulteriormente il precedente assunto, giova sottolineare, per un verso, che l'acquisto delle acque di sentina era il frutto di un più ampio

accordo transattivo con la menzionata Chemi Petrol Control, con indubbi vantaggi diretti ed indiretti anche a beneficio del Consorzio, per altro verso, che il convenuto non aveva una formazione economica e commerciale ma prettamente giuridica, come emerge prepotentemente dagli atti di causa, per cui la sua capacità di valutare in concreto i rischi derivanti dalle proprie decisioni imprenditoriali, fermo restando che anche la scelta più oculata e meditata può comunque determinare conseguenze economiche negative, a causa del sopravvenire di evenienze avverse, non era certamente elevatissima difettando una pregressa esperienza e qualificazione in materia, e ciò conferma indubbiamente l'assenza della colpa grave nella condotta tenuta dal menzionato dirigente, non trascurando di considerare, infine, che le figure tecniche all'interno dell'Ente pubblico economico in rassegna, indubbiamente in possesso di maggiore specializzazione, avevano espresso un parere favorevole rispetto alla decisione di procedere con il trattamento delle acque di sentina.

Tirando quindi le fila delle precedenti e connesse considerazioni, i plurimi addebiti mossi dal Pubblico Ministero contabile non raggiungono, né isolatamente considerati né valutati nella loro globalità, l'ineludibile spessore della colpa grave, così come delineata dai consolidati indirizzi della giurisprudenza in precedenza enucleati con specifico riferimento agli organi gestionali in seno agli Enti pubblici economici, ma si fermano ad un gradino più basso e certamente meno intenso, quello della mera colpa lieve, tenendo conto, nell'ottica della doppia valutazione che rappresenta il fondamento dell'apprezzamento in ordine al requisito in rassegna, che le peculiari circostanze del caso concreto, nella loro irripetibile unicità, concernenti anche

fattori non prevedibili e non evitabili, hanno sicuramente inciso in modo rilevante sull'articolata e proteiforme serie causale che ha portato all'evento di danno, rendendo in concreto più scolorite e sbiadite le omissioni in termini di diligenza e prudenza indubbiamente imputabili al citato PULINA alla luce della complessiva dinamica della vicenda, fedelmente ricostruita negli atti di causa.

A ciò si aggiunga che per la parte più rilevante del danno contestato dalla Procura Regionale, pari all'importo di Euro 404.988,33, difetta apertamente anche l'elemento strutturale del nesso causale, poiché lo smaltimento dei rifiuti oleosi stoccati presso il depuratore, mediante lo svuotamento delle vasche in cui erano state conferite le acque di sentina attraverso operatori terzi, è stato dapprima intimato al Consorzio dalla Provincia di Sassari e poi puntualmente canalizzato dall'A.G.O., che aveva aperto un procedimento penale nei confronti del convenuto, con il precipitato che la scelta in tal senso adottata da quest'ultimo si rivela necessitata ed ineludibile, in quanto sostanzialmente imposta dalle suddette Autorità allo scopo di prevenire possibili rischi di danno ambientale, identificando un fattore esterno, straordinario, sopravvenuto ed insuperabile che ha certamente interrotto in modo definitivo il nesso eziologico tra la condotta serbata dal citato dirigente e l'evento di danno contestato da parte pubblica.

Le altre eccezioni sollevate dalla difesa devono ritenersi assorbite.

Per tutto quanto precede, il Collegio assolve il convenuto PULINA Luigi dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31,

comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico del Consorzio Industriale di Sassari, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 7.000,00 (settemila//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

ASSOLVE

il convenuto PULINA Luigi dagli addebiti che gli sono stati contestati dalla Procura Regionale.

Con riferimento al diritto inerente al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo, prosciolto nel merito, la Sezione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, liquida gli onorari del difensore da porre a carico del Consorzio Industriale di Sassari, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014 e successive modificazioni, nella misura di Euro 7.000,00 (settemila//00), cui occorre aggiungere le spese generali nella percentuale del 15%, oltre IVA e CPA secondo Legge.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 19 marzo 2025.

Il Giudice Estensore	Il Presidente
(f.to digitalmente T. Parisi)	(f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 14/05/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)